

Delibera Giunta nr. 01 dd. 05.01.2021

OGGETTO: Esercizio provvisorio 2021: assegnazione delle risorse ed affidamento delle responsabilità gestionali contabili ai rispettivi responsabili di settore/servizi.

Relazione.

La legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, ha disposto l'applicazione per gli enti locali delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto.

In particolare il comma 1 dell'art. 54 della legge provinciale di cui al paragrafo precedente prevede che *“In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale.”*

Il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2021 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali, ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 di comuni e comunità, previsto ordinariamente per il 31 dicembre di ciascun anno, fissandolo in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale e precisamente alla data del 31 gennaio 2021; in caso di ulteriore proroga da parte dello Stato, detta proroga si applica automaticamente anche ai Comuni trentini.

L'Amministrazione comunale intende avvalersi secondo la normativa vigente, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, della disciplina dell'esercizio provvisorio.

Il Consiglio comunale con deliberazione n. 03 di data 15/04/2020 ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 del Comune di Denno e relativi allegati, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.

L'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000, così come novellato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. ai fini della gestione finanziaria con riferimento all'esercizio provvisorio dispone in particolare:

- lo svolgimento della gestione finanziaria nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria sulla base degli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio;
- i pagamenti devono essere effettuati entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;
- nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ed evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
- nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
- nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro,

lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;

- nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del predetto D.lgs. 267/2000;
- nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a. tassativamente regolate dalla legge;
 - b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Con il presente provvedimento si rende pertanto necessario assegnare, sulla base dell'articolazione e degli stanziamenti così come individuati nell'allegato A) "Piano Esecutivo di Gestione - P.E.G. – Esercizio Finanziario provvisorio anno 2021", le risorse finanziarie a ciascun responsabile di settore/servizio per l'adozione ed attuazione dei provvedimenti amministrativi-gestionali connessi alle fasi dell'entrata e della spesa per l'esercizio provvisorio 2021 fino all'approvazione del nuovo documento contabile di programmazione precisando che, durante la vigenza dell'esercizio provvisorio, gli atti di gestione non possono riguardare interventi, iniziative o progetti di nuova impostazione subordinati alla preventiva adozione di atti di indirizzo o atti di programmazione gestionale (P.E.G.).

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;

considerato che ai fini dell'azione amministrativa, per non ostacolare e consentire quindi la continuità della gestione dell'attività dell'Ente senza ritardi nell'espletamento delle proprie funzioni, ritiene necessario dare immediata esecutività al presente provvedimento, così come previsto dall'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3/05/2018 n. 2;

visto l'atto iniziale del Sindaco di nomina dei responsabili dei servizi prot. 2262 dd. 05.07.2001 come modificato riguardo al responsabile del Servizio tecnico, e più recentemente al responsabile del servizio finanziario affidato in via sostitutiva al Segretario comunale giusto provvedimento sindacale prot. 2689 d.d. 8/06/2020, atti adottati nel rispetto del principio di separazione dei poteri tra gli organi politici e gli organi burocratici ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 60 comma 8 del predetto C.E.L.;

vista la deliberazione n. 03 di data 15 aprile 2020, immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il DUP 2020-2022 (Documento Unico di Programmazione) e il Bilancio di previsione del Comune di Denno 2020-2022 e relativi allegati;

visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020, approvato ai soli fini contabili con deliberazione della Giunta comunale n. 17 di data 21 aprile 2020, esecutiva, e successive modificazioni, con il quale sono state attribuite le competenze ai responsabili dei servizi, affidate le risorse finanziarie e strumentali necessarie e determinati gli obiettivi di gestione;

visto l'articolo 81 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

visto il Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2021, che ha previsto in analogia con quanto disposto a livello nazionale, di prorogare al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 ed allegati; in caso di ulteriore proroga da parte

dello Stato, la stessa vale automaticamente anche per i Comuni trentini;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 di data 12/03/2001, e ss.mm.;

considerato che nelle more dell' approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 si applica la disciplina dell'esercizio provvisorio;

visto lo Statuto comunale nella versione vigente;

visto l'articolo 10 della Legge Regionale 3 agosto 2015, n. 22;

vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale;

visto il D.Lgs. n. 118 di data 23 giugno 2011 recante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

visto il parere favorevole ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. n. 2/2018:

- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Responsabile del Settore finanziario;
- in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ad unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di autorizzare l'esercizio provvisorio per l'anno 2021, per le motivazioni espresse in premessa, considerato che l'Amministrazione comunale intende avvalersi della proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 e relativi documenti allegati, prevista per ora salvo ulteriore proroga statale, al 31 gennaio 2021 dal Protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2021 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali, con rinvio a quanto disposto a livello nazionale;
2. di dare atto che gli stanziamenti dei capitoli di P.E.G. relativi all'esercizio provvisorio 2021 sono riferiti al secondo esercizio del bilancio di previsione 2020-2022 approvato con delibera consiliare nr. 03/2020 e potranno essere impegnate mensilmente per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
3. di approvare il P.E.G. relativo all'esercizio provvisorio 2021, limitatamente all'assegnazione delle dotazioni finanziarie definite in conformità agli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 2020-2022 approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 03/2020, così come risultante dall' Allegato A) parte integrante del presente provvedimento pur non essendo allo stesso materialmente unito;
4. di assegnare le risorse finanziarie ai responsabili di settore, individuati dal Sindaco, gestori dei

capitoli così come definiti nel P.E.G. 2020-2022 di cui alla deliberazione giunta nr. 17 d.d. 21/04/2020 e ss.mm.;

5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 5 della L.R. 3/05/2018 nr. 2;
 - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

LA GIUNTA COMUNALE, ai fini dell'azione amministrativa volta a garantire l'operatività dei servizi ed uffici comunali, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183 comma 4 della sopracitata LR 2/2018 recante il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino A/A.